

FONDO **PERSEO SIRIO**

FONDO PENSIONE NEGOZIALE PER I LAVORATORI E I DIRIGENTI DEI MINISTERI, DELLE REGIONI, DELLE AUTONOMIE LOCALI E SANITA', DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, DELL'ENAC, DEL CNEL, DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE, DELLE AGENZIE FISCALI E DEI DIRIGENTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Perseo Sirio nella seduta del 15/07/2026)

Data di deposito in COVIP 16/07/2026)

SEZIONE I: NORME GENERALI	3
Articolo 1. Oggetto	3
Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione per i dipendenti pubblici	3
Articolo 2 <i>bis</i> . Condizioni per ottenere l'Anticipazione per i dipendenti privati	4
Articolo 3. Importo dell'Anticipazione per i dipendenti privati	4
Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione	5
Articolo 4 <i>bis</i> . Reintegro dell'Anticipazione	6
SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI	7
Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari	7
Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli	8
Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n.380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione	10
Articolo 8. Ulteriori esigenze dell'aderente per i dipendenti privati	13
Articolo 9. Anticipi per formazione per i dipendenti pubblici	13

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto dallo Statuto del Fondo.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione per i dipendenti pubblici

1. L'Anticipazione dei contributi accumulati (con esclusione della quota del TFR virtuale e dell'eventuale quota virtuale pari all'1,5% della base contributiva vigente ai fini TFS), può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi con facoltà di reintegrare la propria posizione:
 - a) spese sanitarie per terapie ed interventi necessari e straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche riguardanti l'aderente o i familiari fiscalmente a carico;
 - b) acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
 - c) spese per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione condominiale, di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 e sue modifiche ed integrazioni; gli interventi devono essere documentati secondo la normativa fiscale vigente in materia di detrazioni, ai fini dell'ottenimento delle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
 - d) spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua di cui agli artt. 5 e 6 della L. 53 dell'8 marzo 2000.
2. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 124/93.
3. L'iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere sull'intera posizione individuale accumulata presso il Fondo. Ai fini della determinazione dell'anzianità sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale. In questo caso andrà allegata la relativa certificazione rilasciata dall'altra forma pensionistica attestante l'iscrizione precedente non riscattata.
4. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del Consiglio di Amministrazione, contenute all'art. 4 bis del presente Documento.
5. L'erogazione dell'anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali. Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile alle anticipazioni si rinvia al *Documento sul regime fiscale*.
6. L'importo minimo per ogni richiesta di anticipazione è di 1.000,00 euro. L'anticipazione, inoltre, non potrà eccedere l'importo risultante dalla definitiva documentazione delle spese effettivamente

sostenute dall'aderente. In caso contrario, l'aderente sarà responsabile dell'importo erogato in eccesso ove non provveda, o non possa più provvedere, alla restituzione delle somme erogate in eccesso.

Non saranno ammesse richieste di successive anticipazioni prima che sia avvenuto il completamento della documentazione relativa alle precedenti pratiche di anticipazione.

Articolo 2 bis. Condizioni per ottenere l'Anticipazione per i dipendenti privati

1. L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi necessari e straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - c) spese per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione condominiale, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 e sue modifiche ed integrazioni; gli interventi devono essere documentati come previsto dalla normativa in vigore, ai fini dell'ottenimento delle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
 - d) per ulteriori esigenze indicate dall'aderente, come previsto dal successivo art. 8.
2. Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell'aderente alla previdenza complementare sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale. In questo caso andrà allegata la relativa certificazione rilasciata dall'altra forma pensionistica attestante l'iscrizione precedente non riscattata.
3. L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.

Articolo 3. Importo dell'Anticipazione per i dipendenti privati

1. L'importo massimo dell'Anticipazione, determinato sui contributi accumulati e sull'importo del TFR maturato, *(a valere sull'intera posizione individuale maturata)* è stabilito come segue:
 - 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2 bis;
 - 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2 bis.
2. L'erogazione dell'anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali. L'ammontare delle somme anticipabili non può in nessun caso superare l'onere effettivamente sostenuto e documentato per le ipotesi di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 2 bis con riferimento a ciascuna specifica causale.
3. L'importo minimo per ogni richiesta di anticipazione è di 1.000,00 euro. L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare complessivo non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. L'anticipazione, inoltre, non potrà eccedere l'importo risultante dalla definitiva documentazione delle spese effettivamente

sostenute dall'aderente. In caso contrario, l'aderente sarà responsabile dell'importo erogato in eccesso ove non provveda, o non possa più provvedere, alla restituzione delle somme erogate in eccesso.

Non saranno ammesse richieste di successive anticipazioni prima che sia avvenuto il completamento della documentazione relativa alle precedenti pratiche di anticipazione.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

1. L'Anticipazione dovrà essere richiesta dall'aderente seguendo la procedura online presente in area riservata, unitamente alla documentazione prevista.
2. Entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione della documentazione completa, verificata la regolarità e completezza, il Fondo provvede all'erogazione dell'Anticipazione. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.
3. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.
4. La documentazione dovrà essere prodotta dall'aderente in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dallo stesso aderente, con apposizione della propria firma. La documentazione prodotta in originale sarà restituita dal Fondo successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli, se richiesta.
5. In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.
6. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'art. 11 comma 10 del Decreto Legislativo n.252/2005, qualora risulti notificato al Fondo un contratto di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio o delegazioni di pagamento; occorrerà la lettera di estinzione del vincolo di finanziamento o di autorizzazione allo svincolo emessa dalla Società Finanziaria. La mancata autorizzazione precluderà l'erogazione dell'anticipazione richiesta. Le anticipazioni per spese sanitarie sono cedibili in misura non superiore al quinto, per cui 4/5 dell'importo richiesto sono erogati all'aderente a prescindere da un'autorizzazione dell'istituto di credito.
7. Per poter far valere l'anzianità di iscrizione maturata presso un'altra forma di previdenza complementare (per le anticipazioni per le quali sono previsti 8 anni di iscrizione) è necessario che l'aderente presenti un'attestazione rilasciata dall'altra forma pensionistica dalla quale emerga la data di adesione pregressa al fondo e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata.

Per beneficiare del calcolo della riduzione dell'aliquota fiscale dal 15% al 9%, è altrettanto necessario che l'aderente presenti un'attestazione rilasciata dall'altra forma pensionistica dalla quale emerga la data di adesione pregressa al fondo e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata (Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025).

8. Preventivi Di Spesa: per le anticipazioni per le quali la normativa prevede la presentazione di apposita documentazione (es: atto notarile, fatture e bonifici attestanti le spese effettuate), il Fondo eroga anticipazioni anche dietro presentazione del preventivo di spesa. In questi casi, come indicato nella apposita modulistica, l'aderente si impegna ad inviare tempestivamente al Fondo, a giustificazione dell'anticipazione ricevuta, la documentazione prevista dalla normativa tempo per tempo vigente, compresa quella di natura fiscale (es: atto notarile, fatture e bonifici attestanti le spese effettuate). Il Fondo provvederà a sollecitare gli aderenti che non abbiano provveduto ad inviare la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta (fatture/ricevute fiscali unitamente ai relativi bonifici c.d. "parlanti" atti a richiedere le detrazioni fiscali); in caso di mancata ricezione della documentazione definitiva non sarà possibile erogare ulteriori anticipi.
9. In caso di contemporanea richiesta di anticipazione e *switch* comparto/profilo di investimento, il Fondo darà precedenza a quest'ultima richiesta e, pertanto, i mesi previsti per la liquidazione dell'anticipazione decorreranno dall'effettiva realizzazione della modifica del comparto/profilo di investimento.
10. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo può stabilire condizioni particolari in stato di eccezionalità.

Articolo 4 bis. Reintegro dell'Anticipazione

1. L'aderente può scegliere, in qualsiasi momento, di reintegrare gli importi ricevuti per le Anticipazioni fruite.
2. Il reintegro può avvenire in un'unica soluzione o mediante versamenti periodici tramite bonifico bancario, utilizzando il *Modulo per reintegro delle somme anticipate* reperibile sul sito internet del Fondo - www.fondoperseosirio.it (sezione "*Modulistica*"). Nella causale del bonifico deve essere indicato il codice fiscale dell'aderente che effettua il versamento e la descrizione "*REINTEGRO*".
3. I versamenti effettuati determinano l'incremento della posizione individuale dell'aderente tramite assegnazione del numero di quote pari all'importo del versamento, suddiviso per il valore unitario della quota del comparto d'iscrizione determinato con riferimento al giorno di valorizzazione del mese in cui il versamento è stato effettuato.
4. I contributi, per rientrare nella valorizzazione di fine mese, devono essere versati sul conto corrente del Fondo Perseo Sirio entro il 15° giorno del mese. Entro la stessa data deve pervenire al Fondo anche il *Modulo per reintegro delle somme anticipate*.
5. In caso di anomalie connesse alla mancata/errata identificazione del bonifico, il Fondo non garantisce l'assegnazione delle quote sulla posizione individuale con il valore della quota del mese in cui il versamento è stato effettuato. In tale ipotesi, i versamenti sono investiti con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle predette anomalie contributive.

Il trattamento fiscale del reintegro viene esposto nell'apposito *Documento sul regime fiscale*.

SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

1. L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, o al familiare fiscalmente a carico (per l'associato pubblico) ovvero al coniuge e ai figli (per l'associato privato) che comportino il pagamento di spese per terapie e interventi straordinari riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico e purché la spesa gravi sul reddito dell'aderente. In caso di divorzio l'anticipazione non può essere richiesta per l'ex coniuge.
2. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.
3. L'Anticipazione su preventivo può essere richiesta entro 120 giorni dalla data del preventivo di spesa.
4. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
 - certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere necessario ed estremamente grave della terapia o dell'intervento;
 - fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.
 - Preventivi di spesa recanti data non antecedente 120 giorni rispetto alla richiesta.
 - nel caso in cui l'anticipazione sia richiesta per un soggetto diverso dall'aderente (familiare fiscalmente a carico per l'associato pubblico ovvero coniuge o figli per l'associato privato), consenso al trattamento dei dati personali e particolari secondo l'informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, firmato dal soggetto a favore del quale viene richiesta l'anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza;
 - Nel caso in cui l'anticipazione venga richiesta per un soggetto fiscalmente a carico dell'aderente e tale soggetto sia minorenne o sottoposto a tutela, occorre la copia conforme dell'autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 320 c.c.
 - copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente;
 - consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
 - in caso di spese sostenute dall'aderente pubblico per il familiare fiscalmente a carico, stato di famiglia e dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo status di familiare fiscalmente a carico;
 - in caso di spese sostenute dall'aderente privato per il coniuge o i figli, stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con il richiedente.

5. L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

1. L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate oltre che per l'onere dell'acquisto risultante dal rogito notarile, anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto (spese notarili, oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione), purché debitamente documentate. L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. Non è possibile ottenere l'anticipazione se l'aderente è separato ed è già comproprietario di una casa assegnata all'ex coniuge. È invece contemplata, per separazione, l'ipotesi di anticipo per una parte della casa coniugale di cui l'aderente non era già proprietario (in tal caso dietro preliminare o sentenza del Giudice e successivo rogito).

Non costituisce elemento di valutazione l'ubicazione dell'immobile, che potrà essere localizzato in Italia o all'estero.

2. Si considera prima casa di abitazione quella destinata alla residenza o dimora abituale e per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:

- certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile o dimostrare di svolgere in quel luogo l'attività lavorativa;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione con la quale l'aderente dichiara:
 - di non essere titolare (esclusivo o in comunione con il coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione **di altra casa di abitazione nel territorio del Comune¹** in cui è situato l'immobile da acquistare;
 - di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale **su tutto il territorio nazionale** dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge **con le agevolazioni fiscali prima casa**, o – in caso contrario – di impegnarsi a realizzarne la vendita entro i successivi 24 mesi dall'acquisto del nuovo;
- copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente.

La documentazione da produrre è, oltre a quella sopra elencata, la seguente:

¹ L'eventuale immobile di proprietà (non acquistato con agevolazioni fiscali) nello stesso Comune deve essere venduto prima del nuovo acquisto; se non si trova nel medesimo Comune e non è acquistato con agevolazioni fiscali non è necessario venderlo ai fini dei benefici fiscali sul nuovo acquisto.

In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere esibito il rogito definitivo entro 60 giorni dalla stipula). Qualora l'efficacia del contratto preliminare di compravendita sia condizionato all'ottenimento di un mutuo ipotecario, è necessario produrre anche la dichiarazione di accettazione del mutuo da parte dell'Istituto mutuante. Qualora il contratto preliminare di compravendita non sia redatto da un notaio, si richiede copia degli assegni e/o bonifici bancari versati a titolo di caparra confirmatoria all'atto di sottoscrizione e/o registrazione all'Agenzia delle Entrate.

In caso di richiesta Anticipazione gravante sulla posizione del soggetto fiscalmente a carico, per acquisto prima casa in favore di un figlio minore di età o sottoposto a tutela, si richiede l'autorizzazione al Giudice Tutelare ex art. 320 CC.

In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, copia del verbale dell'assemblea della cooperativa in cui è stata deliberata l'assegnazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'aderente e dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, entro 60 giorni dalla stipula, dovrà prodursi copia dell'atto notarile di assegnazione dell'alloggio.

In caso di costruzione in proprio, occorre allegare il permesso di costruire, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto e in via provvisoria i preventivi di spesa. In via definitiva, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati e, non appena possibile, la dichiarazione di fine lavori e il certificato di abitabilità/agibilità.

In caso di acquisto della prima abitazione per i figli dovrà essere allegato, inoltre:

- copia del certificato di stato di famiglia, o altro documento, attestante il rapporto di parentela;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, firmata dai figli per i quali si richiede l'anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza.

In caso acquisto della prima abitazione da parte del coniuge in regime di comunione legale dei beni dovrà essere allegato, inoltre:

- copia dell'estratto di matrimonio che attesti che i due soggetti siano in regime di comunione dei beni e che l'immobile ricada nello stesso;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, firmata dal coniuge per il quale si richiede l'anticipazione.

3. L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio (limitatamente agli acquisti in cooperativa) o dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori (nel caso di costruzione in proprio).

4. È esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione in caso di acquisizione da parte dell'aderente della titolarità di diritti reali di godimento sull'immobile diversi dal diritto di proprietà, fatta eccezione per il caso di acquisto della proprietà superficiaria. È altresì da ritenersi escluso il conseguimento dell'anticipazione per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'aderente, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (es. donazione).

5. Sono ammesse le richieste di Anticipazione nei seguenti casi:

- acquisto di una quota della proprietà immobiliare, limitatamente al valore della quota acquistata, purché l'immobile sia destinato a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei figli;
- acquisto di immobile ubicato all'estero, purché lo stesso costituisca prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli e tale circostanza sia adeguatamente documentata;
- acquisto mediante procedura d'asta, previa produzione del decreto di trasferimento ovvero del provvedimento di aggiudicazione dell'immobile; in tale ultimo caso l'aderente si impegna a trasmettere il decreto di trasferimento non appena disponibile;
- acquisto contestuale delle pertinenze della prima casa di abitazione, purché risultino indicate nell'atto di acquisto.

Non è ammessa l'Anticipazione:

- per il successivo acquisto di sole pertinenze relative ad immobile già di proprietà;
- per acquisti a titolo gratuito, quali donazioni;
- non è possibile ottenere l'anticipazione per l'acquisto della sola nuda proprietà, se l'immobile non sarà utilizzato come abitazione principale dell'aderente o dei figli (effettiva destinazione dell'immobile a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei figli).

Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n.380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione

1. L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.
3. L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:
 - a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, ristrutturazioni condominiali, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
 - c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli

elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; sono inclusi anche impianti fotovoltaici.

4. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

5. Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente i seguenti documenti:

- copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (l'estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione);
- se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera condominiale di approvazione dei lavori e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000) da cui risulti la propria residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile ovvero da cui risulti l'intenzione di voler trasferire la propria residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto della proprietà o dimostrare di svolgere in quel luogo la propria attività lavorativa. La dichiarazione sostitutiva di certificazione è esente da bollo ai sensi dell'Art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente;
- certificazione della società appaltatrice dei lavori in cui si attesti che i lavori rientrano in quelli previsti dalla normativa (art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.P.R. n°380/2001);

- copia della concessione dell'autorizzazione ovvero autocertificazione a nome dell'aderente o del figlio attestante la data di inizio lavori nel caso in cui non sia richiesta espressamente dal comune la denuncia di inizio attività;
- copia del documento del collaudo dell'impianto ove previsto o autocertificazione attestante la data della chiusura dei lavori;
- nel caso l'aderente avesse acceso un contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio/salario e TFR, autorizzazione a cura dell'aderente e della finanziaria a procedere alla liquidazione. In presenza di vincoli di natura giudiziaria, il modulo deve essere vidimato anche dal giudice oppure in alternativa dovrà essere allegata la certificazione;
- documentazione per detrazione fiscale: in sostituzione della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 449/97 per fruire della detrazione di legge in sede di dichiarazione dei redditi, l'aderente che richiede l'anticipo per ristrutturazione può produrre idonea autocertificazione. In tal caso il Fondo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dall'aderente attraverso la richiesta di esibizione dei documenti previsti dalla normativa.
- copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute, o delle attestazioni dei pagamenti condominiali;
- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato.

In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre:

- copia del certificato di stato di famiglia, o altro documento rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, firmata dai figli per i quali si richiede l'anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza.

Nel caso in cui l'anticipazione venga richiesta relativamente alla posizione di un soggetto iscritto al Fondo fiscalmente a carico del lavoratore aderente e tale soggetto sia minorenne o sottoposto a tutela, occorre la copia conforme dell'autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 320 c.c.

In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione del coniuge in regime di comunione legale dei beni dovrà essere allegato, inoltre:

- copia dell'estratto di matrimonio che attesti che i due soggetti siano in regime di comunione dei beni e che l'immobile ricada nello stesso;

- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, firmata dal coniuge per il quale si richiede l'anticipazione.

L'anticipazione può essere concessa a seguito dell'effettivo esborso da parte dell'aderente allegando alla richiesta le fatture.

6. L'Anticipazione è erogabile in relazione a preventivi di spesa non antecedenti a sei mesi antecedenti la data della richiesta.
7. Per attestare la tipologia di interventi individuati dalla norma il Fondo può riservarsi di acquisire dichiarazione della ditta che esegue i lavori (se l'intervento che si propone non è facilmente comprensibile per il Fondo)
8. Non si accettano fatture per l'acquisto dei soli materiali.

Articolo 8. Ulteriori esigenze dell'aderente per i dipendenti privati

1. L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente in oggetto per ulteriori sue esigenze, per un importo minimo di 1.000 euro.
2. In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa. È necessario, tuttavia, produrre copia del documento di identità.
3. Nel caso di reiterata richiesta di anticipazione, per ulteriori esigenze, si precisa che dovrà essere sempre verificato che l'insieme delle anticipazioni richieste per tale causale non superi, nel totale, il 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.
4. Nel caso in cui l'anticipazione venga richiesta relativamente alla posizione di un soggetto iscritto al Fondo fiscalmente a carico del lavoratore aderente e tale soggetto sia minorenne o sottoposto a tutela, occorre la copia conforme dell'autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 320 c.c.

Articolo 9. Anticipi per formazione per i dipendenti pubblici

L'Anticipazione può essere concessa ai dipendenti pubblici aderenti al Fondo per far fronte alle spese sostenute durante i periodi di congedo per la formazione e per la formazione continua, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge 8 marzo 2000, n. 53.

L'Anticipazione è finalizzata a sostenere percorsi formativi, di aggiornamento professionale, qualificazione, riqualificazione o specializzazione, svolti presso enti pubblici o privati, università, istituti di formazione accreditati o altri soggetti abilitati secondo la normativa vigente.

L'aderente dovrà produrre idonea documentazione attestante:

- L'attenzione del datore relativa alla fruizione del congedo per formazione o formazione continua;

- dichiarazione dell'ente di formazione che attesti l'avvenuta iscrizione o partecipazione al corso, master, percorso universitario o attività formativa;
- le spese sostenute o da sostenere, mediante fatture, ricevute, attestazioni di pagamento o preventivi di spesa.

L'Anticipazione potrà essere richiesta entro 120 giorni dall'effettuazione della spesa ovvero, in presenza di preventivi, anteriormente allo svolgimento dell'attività formativa, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente la documentazione definitiva comprovante l'effettivo sostenimento delle spese.